

Corte di cassazione dà ragione all'amministrazione

Frode presuntiva

Contestazione senza prova certa

DI DEBORA ALBERICI

Linea dura della Cassazione sulla frode fiscale. Alle Entrate non serve una «prova certa» per contestare le fatture false. Infatti la detrazione di imposta può essere negata anche sulla base di presunzioni delle quali il giudice sarà poi tenuto a testare la gravità.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 12649 del 19 maggio 2017, ha accolto il ricorso dell'Agenzia ribaltando il verdetto della Ctr di Roma.

La vicenda riguarda una società che aveva ricevuto delle fatture da una collegata estera che, secondo le autorità locali, era una mera cartiera. Per questo l'ufficio Iva della Capitale aveva negato la detrazione emettendo il recupero di imposta.

La Ctp e la Ctr avevano bocciato l'atto impositivo fatto rivivere oggi dai Supremi giudici. In sentenza si legge in-

fatti che non può revocarsi in dubbio che l'amministrazione possa assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l'Iva, il dpr n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 (analoga previsione è contenuta, per le imposte dirette, nel dpr n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d), e mediante elementi indiziari. Tuttavia, e anche dando seguito alla pronuncia della Corte di giustizia C-277/14, la stessa Cassazione in più di un'occasione ha considerato che speso «l'onere probatorio dell'amministrazione finisce con l'appesantirsi, in quanto, di norma, non è possibile esigere che il cessionario/committente, al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni nella catena delle cessioni, verifichi che l'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi ne disponesse e fosse in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'Iva, o che disponga dei

relativi documenti». Anche se, dice ancora Piazza Cavour, continua a prospettarsi un obbligo di verifica in capo al cessionario/committente a fronte di indizi che gli consentano di sospettare l'esistenza appunto di irregolarità o di evasione; indizi, che devono essere allegati e provati dall'amministrazione in base a elementi oggettivi, anche presuntivi.

La Ctr del Lazio, per il Collegio di legittimità, non ha applicato questi principi correttamente affermando erroneamente e con eccessiva concisione la necessità da parte del fisco di offrire «prova certa» dell'inesistenza delle operazioni, in modo assertivo e senza accompagnare tale situazione con alcuna disamina degli elementi presuntivi nel corso del giudizio.

Ora la Commissione regionale del Lazio dovrà rivalutare l'intero caso e stabilire se le presunzioni utilizzate dal fisco per contestare le fatture false sono gravi e quindi sufficienti oppure no.